

# Non imponibili i servizi per il tragitto casa-lavoro

## Welfare

Mobilità sostenibile offerta da soggetti terzi e pagata dal datore di lavoro

Vincoli per evitare abusi ed esclusi i dipendenti con auto a uso promiscuo

**Stefano Sirocchi**

I servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa lavoro offerti alla generalità o categorie di dipendenti tramite un'app informatica, possono, a certe condizioni, essere ricondotti nell'alveo dei benefit individuati dall'articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir e dunque beneficiare della relativa detassazione. Questa, in sintesi, la conclusione cui è giunta l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 74/2024.

Oggetto dell'interpello è il progetto di una società di realizzare un'applicazione informatica specifica per i dipendenti che permetta loro di fruire di una serie di servizi di mobilità sostenibile esclusivamente finalizzati al tragitto casa lavoro, nell'ambito del piano welfare aziendale, con l'esclusione degli assegnatari di autovetture in uso promiscuo.

I servizi spaziano dal car-sharing di veicoli elettrici, alla ricarica elettrica di autovetture o moto-veicoli, al bike-sharing; dallo scooter-sharing di veicoli con motore elettrico al monopattino

elettrico e, infine, all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale. Tutti forniti da soggetti terzi che il dipendente potrà prenotare tramite app, con addebito del pagamento all'azienda.

L'istante sostiene di voler evitare un uso improprio dei servizi, in particolare al di fuori del tragitto casa-lavoro e, allo scopo, ha previsto limiti e plafond di spesa e la possibilità, da parte dell'azienda, di indicare il periodo di utilizzo dei servizi stessi in relazione all'orario lavorativo dei dipendenti. Inoltre, non è previsto che vi siano rimborsi di spese sostenute direttamente dal dipendente.

Anche in relazione alle ricariche elettriche, il lavoratore potrà accedere a un plafond di kilowattora soggetto a una serie di rettifiche che tengono conto, ad esempio, dell'effettiva presenza in sede (ma anche dell'eventuale variazione del mezzo di trasporto sostenibile).

Affinché sia possibile accedere al beneficio fiscale previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera f), le opere e i servizi devono essere riconosciuti dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti (nonché ai familiari indicati nell'articolo 12 del Tuir) per le specifiche finalità di utilità sociale, ossia di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (dell'articolo 100, comma 1, del Tuir). È altresì richiesto che le opere e i servizi esclusivamente erogazioni in natura.

Inoltre, l'opera o il servizio è predisposto dal datore o fornitore e a disposizione dei dipendenti senza possibilità di personalizza-

zioni; se l'erogazione avviene tramite strutture esterne all'azienda, è necessario che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l'azienda e il fornitore del servizio.

Riguardo al servizio di car pooling, è stato già chiarito che tale utilità rientra nella lettera f) (interpello 461/2019) in quanto il datore di lavoro mette a disposizione della generalità dei dipendenti una piattaforma informatica, il cui utilizzo è libero per i lavoratori.

Anche se non citato nell'interpello 74/2024, nell'interpello 329/2022 l'Agenzia ha precisato che il servizio di ricarica che si intende offrire gratuitamente per sei mesi a tutti i dipendenti che acquistano auto elettriche di proprietà, entro un determinato periodo di tempo, può soddisfare il requisito della finalità educativa previsto dalla medesima lettera f), del Tuir, in esenzione di imposta.

L'agenzia delle Entrate sostiene che, in ossequio alla precedente prassi, i servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa lavoro descritti dall'istante, compreso l'utilizzo dell'app, possono rispondere alle finalità di "utilità sociale" individuate dall'articolo 100, comma 1, del Tuir, e dunque rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f). Benché la risposta sia stata fornita in mancanza della presentazione di un piano di welfare, neppure in bozza, si registra un'apprezzabile apertura da parte dell'agenzia delle Entrate su queste tematiche che sono sempre più al centro delle policy aziendali.